Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la prima direttiva del Consiglio relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra Stati membri

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 luglio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la prima direttiva [1] modificata da ultimo dalla direttiva 82/50/CEE [2], deve essere modificata per assicurare la liberalizzazione dei trasporti stradali contemplati nella suddetta direttiva per quanto concerne i trasporti su strada tra le regioni e alcuni Stati membri separate dal territorio di uno o più paesi terzi o da una via d'acqua marittima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La prima direttiva è modificata come segue:

1. Nell'allegato I, punto 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 «Per i trasporti tra Stati membri, i cui territori siano separati da una via d'acqua marittima oppure da uno o più paesi terzi, non si tiene conto del percorso effettuato sia a bordo di un mezzo di trasporto marittimo, appositamente costruito ed equipaggiato per il trasporto di veicoli commerciali e gestito sotto forma di linea regolare, sia del transito attraverso il territorio di un paese terzo o di paesi terzi».

2. Nell'allegato II, punto 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

 «Per i trasporti tra Stati membri, i cui territori siano separati da una via d'acqua marittima oppure unicamente da uno o più paesi terzi, la distanza di 25 km in linea d'aria è calcolata a partire dal punto nel quale il veicolo è sbarcato o caricato su un mezzo di trasporto marittimo, appositamente costruito ed equipaggiato per il trasporto di veicoli commerciali oppure dalla frontiera d'entrata nello Stato membro di destinazione o ancora dalla frontiera d'uscita dello Stato membro di origine nel caso di transito attraverso uno o più paesi terzi».

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.
(2) GU n. L 27 del 4. 2. 1982, pag. 22.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 luglio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 70/157/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/334/CEE [2], prevede in allegato i limiti del livello sonoro dei veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole, e delle macchine operatrici;

considerando che la protezione della popolazione nell'ambiente urbano contro l'inquinamento acustico richiede adeguati provvedimenti per ridurre il livello sonoro dei veicoli a motore e che siffatta riduzione è resa possibile dal progresso tecnico registrato nella costruzione automobilistica;

considerando che a tale scopo è opportuno modificare l'allegato I della direttiva 70/157/CEE riducendo i valori espressi in decibel (A) del livello sonoro per ciascuna categoria di veicolo di cui all'allegato suddetto;

considerando che questa riduzione costituisce un passo importante per il miglioramento dell'ambiente; che pertanto è opportuno rivedere ulteriormente le disposizioni di cui trattasi sulla base dei risultati dei lavori della Commissione nel quadro di un'impostazione globale che tenga conto di tutti gli aspetti principali della normativa comunitaria nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[1] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.
[2] GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6.

Articolo 1

La tabella, di cui al punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, sostituita dalla tabella seguente:

	«Categoria di veicoli	Valori espressi in dB(A)
5.2.2.1.1.	Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 9 posti a sedere, compreso quello del conducente	77
5.2.2.1.2.	Veicoli per il trasporti di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e con	
5.2.2.1.2.1.	— motore di potenza inferiore a 150 kW	80
5.2.2.1.2.2.	— motore di potenza pari o superiore a 150 kW	83
5.2.2.1.3.	Veicoli per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere compreso quello del conducente e/o per il trasporto di merci, con una massa massima autorizzata pari a 3,5 t	78
5.2.2.1.4.	Veicoli per il trasporto di merci con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e con	
5.2.2.1.4.1.	— motore di potenza inferiore a 75 kW	80
5.2.2.1.4.2.	— motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW	82
5.2.2.1.4.3.	— motore di potenza pari o superiore a 150 kW	84»

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, punto 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [3] oppure l'omologazione di portata nazionale, né

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

adducendo motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico, se il livello sonoro

[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

ed il dispositivo di scappamento di detto tipo di veicolo o dei veicoli di cui trattasi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1986, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, punto 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per i veicoli della categoria di cui al punto 5.2.2.1.3 dell'articolo 1 e, purché muniti di motore diesel e per i veicoli della categoria di cui al punto 5.2.2.1.4, la data 1° ottobre 1986 è sostituita dalla data 1° ottobre 1987.

3. Con decorrenza dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Per i veicoli della categoria di cui al punto 5.2.2.1.3 dell'articolo 1 e, purché muniti di motore diesel e per i veicoli della categoria di cui al punto 5.2.2.1.4, la data 1° ottobre 1988 è sostituita dalla data 1° ottobre 1989.

Articolo 3

Entro e non oltre il 31 dicembre 1990, il Consiglio procede ad un'ulteriore revisione della direttiva 70/157/CEE sulla base di una relazione della Commissione riguardante le eventuali nuove normative comunitarie nel settore dei veicoli a motore, elaborate tenendo anche conto di aspetti quali la sicurezza, la tutela dell'ambiente ed il risparmio energetico.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1° gennaio 1985, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.